



Marzo 2026

# flash infopaper

*Compliance & Risk Management*

compliance normativa | anticorruzione

privacy | giurisprudenza

### ► Compliance normativa

- AGCM aggiorna il rating di legalità: in G.U. il Regolamento attuativo 2026
- Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale: Estensione alle PMI

### ► Anticorruzione

- Accordo quadro multi-fornitore: ANAC chiarisce criteri di scelta, percentuali e rilancio competitivo
- Sponsorizzazioni, gli accordi vanno formalizzati. Obbligatoria la tracciabilità finanziaria

### ► Privacy

- E-mail marketing da dati reperiti online: ammonimento del Garante per assenza di consenso e base giuridica
- Gestione della casella e-mail dopo la cessazione del rapporto: sanzione del Garante per omesso riscontro all'istanza di accesso e inoltro automatico della corrispondenza

### ► Giurisprudenza

- Illecita riproduzione di design e colpa di organizzazione (Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 22/10/2025) 18/12/2025, n. 40755)
- Rimozione dei dispositivi di sicurezza e responsabilità dell'ente ex art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 (Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 20/01/2026) 10/02/2026, n. 5357)





## AGCM aggiorna il rating di legalità: in G.U. il Regolamento attuativo 2026

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato, con delibera n. 31812 del 27 gennaio 2026 (G.U. n. 33 del 10 febbraio 2026), il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, in vigore dal 16 marzo 2026, che sostituisce il precedente regolamento del 2020. Il rating di legalità è definito come un indicatore premiale volto a promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali e a incentivare le imprese che si distinguono nel rispetto della legge e nel perseguimento di obiettivi di legalità e trasparenza.

Il regolamento stabilisce che possono accedere al rating le imprese che, cumulativamente, abbiano sede operativa nel territorio nazionale, un fatturato minimo di due milioni di euro e risultino iscritte da almeno due anni nel Registro delle imprese o nel REA alla data della domanda. L'attribuzione e il mantenimento del rating sono subordinati all'assenza dei motivi ostativi indicati agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del Regolamento.

In particolare, il regolamento individua come ostate, tra l'altro, condanne - anche all'esito di patteggiamento - o misure cautelari per specifici reati (tra cui, quelli richiamati dal d.lgs. 231/2001, reati tributari, reati in materia di sicurezza sul lavoro, bancarotta fraudolenta), applicazione di misure di prevenzione antimafia, comunicazioni o informative interdittive, nonché provvedimenti sanzionatori in materia antitrust, abuso di dipendenza economica o pratiche commerciali scorrette divenuti definitivi nel biennio precedente la domanda (c.d. motivi concorrenziali di natura concorrenziale o consumeristica). Sono inoltre ostate atti definitivi relativi a violazioni tributarie, contributive o assicurative, salvo i casi di integrale pagamento, rateazione senza decadenza o debiti entro i limiti quantitativi indicati, nonché provvedimenti amministrativi definitivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e provvedimenti interdittivi dell'ANAC.

Accanto ai requisiti obbligatori, l'art. 10 del regolamento individua specifici requisiti premiali che consentono l'attribuzione di un punteggio incrementale rispetto al livello base del rating. La delibera prevede che l'impresa possa ottenere un incremento dimostrando il possesso di ulteriori presidi organizzativi e strumenti di prevenzione espressamente tipizzati nel Regolamento. Tra questi rientra, in particolare, l'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, quale misura idonea a prevenire la commissione dei reati rilevanti. Il Regolamento contempla inoltre ulteriori elementi qualificanti puntualmente individuati, che attestano l'adozione di assetti organizzativi e strumenti di legalità ulteriori rispetto ai requisiti minimi richiesti per l'accesso al rating.

La delibera definisce anche i "soggetti rilevanti" ai fini delle verifiche: titolare, amministratori, institore, direttore generale e tecnico, procuratori con poteri decisionali e gestionali o deleghe in materie sensibili, soci persone fisiche titolari di partecipazioni di controllo o maggioranza, anche relativa, inclusi coloro la cui carica sia cessata nell'anno precedente la domanda.

Il rating ha durata triennale e può essere rinnovato a fronte di istanza domanda presentata da sei mesi prima della scadenza a - al massimo - sessanta giorni prima della stessa; in tal caso, il rating conserva efficacia fino alla decisione sul rinnovo. Nel corso del triennio è possibile richiedere l'incremento del punteggio in presenza dei requisiti premiali previsti. Sono infine disciplinati annullamento, revoca, sospensione, riduzione del punteggio, obblighi informativi e pubblicazione dell'Elenco delle imprese sul sito dell'Autorità.

**Fonte:** "Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delibera 27/01/2026 (G.U. 10/02/2026, n. 33)."

---



## Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale: Estensione alle PMI

In data 3 febbraio 2026, l'Agenzia delle Entrate (AdE) ha emanato il provvedimento a firma del Direttore, che introduce *“Disposizioni per l'attuazione del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale disciplinato dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. Approvazione del “Modello di adesione al regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale”*.

Il provvedimento citato dà attuazione al regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale, previsto dall'art. 7 bis del d.lgs. 128/2015, introducendo il Modello da utilizzare per l'esercizio dell'opzione.

Nello specifico, l'art. 7 bis citato, estendendo l'accesso al regime anche alle imprese con fatturato inferiore a 500 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, prevede che i contribuenti che non possono accedere al regime di adempimento collaborativo, possano scegliere di adottare un sistema interno di rilevazione, valutazione, gestione e controllo del rischio fiscale, comunicandolo all'Agenzia delle Entrate.

L'esercizio di tale opzione comporta alcuni effetti di natura premiale, quali la mancata applicazione di sanzioni amministrative o penali per violazioni tributarie collegate a rischi fiscali che il contribuente abbia preventivamente segnalato all'Agenzia tramite una specifica istanza di interpello, presentata prima dell'invio delle dichiarazioni fiscali o, in ogni caso, prima della scadenza dei relativi termini. Tale beneficio opera a condizione che il comportamento del contribuente sia coerente con quanto indicato nell'istanza di interpello e che non siano state commesse violazioni basate su condotte simulate o fraudolente.

Il provvedimento in esame, inoltre, stabilisce le principali modalità operative del regime, riguardanti competenze degli uffici, modalità di presentazione della domanda e della documentazione allegata, attività istruttoria per la verifica dei requisiti per l'accesso e la permanenza nel regime opzionale.

Nel dettaglio, il documento specifica quanto segue:

- l'Ufficio competente, dopo la presentazione del Modello, avvia l'istruttoria e verifica che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia stato predisposto in modo coerente con le linee guida previste all'art. 4, co 1-quater del decreto e che lo stesso sia stato certificato da professionisti indipendenti iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- l'Ufficio controlla, anche su segnalazione delle strutture territoriali, i requisiti di validità dell'opzione ai fini della permanenza nel regime e del riconoscimento degli effetti premiali, comunicando eventuali irregolarità alle articolazioni territoriali e alla Guardia di Finanza;
- le articolazioni territoriali competenti per il controllo possono ricevere le istanze di interpello presentate dai contribuenti, verificano la corretta applicazione delle risposte rese ai soggetti aderenti al regime opzionale e comunicano gli esiti all'Ufficio per riscontrare la presenza delle condizioni per il riconoscimento degli effetti premiali. Infine, la Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, per assicurare uniformità di indirizzo strategico e interpretativo, monitora le risposte rese alle istanze di interpello.

**Fonte: Agenzia delle Entrate, Provvedimento prot. n. 42022/2026.**

---



## Accordo quadro multi-fornitore: ANAC chiarisce criteri di scelta, percentuali e rilancio competitivo

Con la delibera n. 511 del 22 dicembre 2025, l'Autorità Nazionale Anticorruzione si è pronunciata, in sede di precontenzioso, su una procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione e assistenza tecnica di apparecchiature biomediche ad alta tecnologia, richiamando l'esigenza di una chiara predeterminazione delle condizioni di affidamento e dei criteri di riparto negli accordi quadro multi-fornitore.

La procedura era configurata come accordo quadro multi-fornitore di tipo misto, ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 36/2023, con combinazione di affidamenti diretti e riapertura del confronto competitivo tra gli operatori aggiudicatari.

Nel parere, ANAC si è soffermata sui seguenti profili di illegittimità:

1. **Criteri di selezione dell'operatore economico:** l'Autorità ha censurato la previsione che rimetteva la scelta dell'operatore cui affidare l'ordinativo alle "esigenze cliniche" dell'ente aderente, senza indicare ulteriori parametri.

L'Autorità ha specificato che negli accordi quadro multi-fornitore senza riapertura del confronto competitivo, la stazione appaltante è tenuta a predeterminare condizioni oggettive idonee a individuare l'operatore che effettuerà la prestazione. La flessibilità dello strumento - ha precisato ANAC - non può tradursi in formule generiche o clausole in bianco, dove la discrezionalità deve essere esercitata secondo criteri verificabili, coerenti con l'oggetto dell'appalto e sorretti da un'adeguata istruttoria. In mancanza di tali previsioni, risulta compromessa la trasparenza del meccanismo di assegnazione.

2. **Percentuali di affidamento ed equilibrio contrattuale:** ulteriore profilo critico ha riguardato l'assenza di quote minime o criteri di ripartizione: ciascun operatore utilmente collocato in graduatoria avrebbe potuto essere chiamato a svolgere fino al 100% delle prestazioni del lotto entro il massimale complessivo.

Richiamando l'art. 59 del d.lgs. 36/2023, come modificato dal d.lgs. 209/2024 (Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici), ANAC ha ribadito che, negli accordi multi-fornitore senza rilancio competitivo, devono essere indicate le percentuali di affidamento tra i diversi operatori. Non si tratta di imporre rigide quote matematiche, ma di assicurare che il sistema di distribuzione consenta agli operatori di valutare *ex ante* la sostenibilità economica dell'offerta, preservi l'equilibrio contrattuale e valorizzi l'esito della graduatoria.

Una previsione che, di fatto, rende indifferente la posizione in graduatoria e consente a ciascun operatore di eseguire l'intero lotto è ritenuta incompatibile con la logica dell'accordo senza rilancio competitivo.

3. **Affidamento di servizi ulteriori su nuove apparecchiature:** quanto alla previsione della riapertura del confronto per servizi su apparecchiature tecnologicamente diverse o per nuovi livelli di servizio, qualificati come servizi analoghi, ANAC ha chiarito che il modello misto è ammesso dall'art. 59, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, ma richiede una definizione preventiva e puntuale delle condizioni e dei criteri del successivo rilancio. Inoltre, il riferimento ai servizi analoghi deve essere delimitato in modo oggettivo. Una clausola generica che rimetta in modo ampio alla riapertura l'affidamento di attività legate a nuove tecnologie, senza adeguata delimitazione, non appare compatibile con il nuovo sistema normativo.

ANAC ha pertanto ritenuto la disciplina della gara in esame non conforme alla normativa rilevante e ha invitato la stazione appaltante alla modifica degli atti di gara (bando, disciplinare di gara e schema di accordo quadro), con rinnovazione della pubblicazione e riapertura dei termini per la presentazione delle offerte.

**Fonte: Delibera n. 511 del 22 dicembre 2025.**



## Sponsorizzazioni, gli accordi vanno formalizzati. Obbligatoria la tracciabilità finanziaria

L'Autorità Nazionale Anticorruzione aveva ricevuto, in data 21 maggio 2025, un esposto che lamentava la supposta condotta poco trasparente di un Comune nell'organizzare un evento per un premio giornalistico, assumendo una posizione di intermediario tra il privato offerente (sponsor) e l'associazione promotrice dell'evento.

In seguito ai primi riscontri, l'Autorità aveva disposto l'avvio del procedimento di vigilanza nei confronti del Comune, in quanto non erano state fornite informazioni precise in merito al rapporto giuridico intercorrente tra i soggetti coinvolti - Comune, associazione promotrice e sponsor - nell'organizzazione dell'evento e nella effettiva attuazione dell'accordo di sponsorizzazione.

Nelle proprie controdeduzioni, il Comune aveva dichiarato di aver assunto il ruolo di co-organizzatore dell'evento, in particolare nella gestione dei servizi e della logistica e nella copertura delle relative spese in collaborazione con l'associazione proponente, precisando che il contributo ricevuto dallo sponsor era finalizzato a coprire parte delle spese sostenute. Quando l'Autorità aveva nuovamente richiesto di produrre la documentazione avente ad oggetto la co-organizzazione dell'evento, in data 29 settembre 2025, il Comune aveva dato riscontro alla richiesta producendo la convenzione sottoscritta con l'associazione datata 17 settembre 2025.

Nelle proprie considerazioni in diritto, l'Autorità aveva riscontrato che l'associazione promotrice dell'evento era risultata priva della personalità giuridica, in quanto non risultava iscritta presso l'apposito Registro tenuto presso la prefettura territorialmente competente, elemento che impediva di ricevere qualsiasi rimborso da parte del Comune. Di conseguenza, il rapporto di sponsorizzazione avrebbe riguardato unicamente il Comune e la banca, che avrebbe erogato la somma direttamente a favore del Comune per coprire le spese organizzative dell'evento in cambio del ritorno di immagine. In qualità di co-organizzatore dell'evento, l'associazione promotrice si sarebbe limitata a curare parte dell'evento con proprie entrate.

In secondo luogo, l'Autorità aveva riscontrato che il Comune aveva stipulato un'apposita convenzione scritta, definendo il contenuto della collaborazione con l'associazione promotrice soltanto dopo l'avvio del procedimento di vigilanza. L'Autorità ha ricordato che la volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto "*ad substantiam*".

Per quanto riguarda il rapporto formalizzato datato 17 settembre 2025 tra il Comune e l'associazione, l'Autorità ha evidenziato che lo stesso si configura come affidamento diretto, sottosoglia, di un appalto avente ad oggetto una prestazione di servizio sociale, non potendosi inquadrare nell'ambito della disciplina speciale del Terzo settore. In relazione a tale affidamento, l'Autorità ha rilevato che il Comune non aveva provveduto ad acquisire il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all'affidamento del servizio, in quanto elemento obbligatorio anche nelle modalità di tracciabilità dei flussi finanziari.

In conclusione, l'Autorità ha invitato il Comune a tener conto di quanto rilevato, ricordando che:

- la mancata sottoscrizione di un valido atto scritto relativo all'attività di co-organizzazione, allo scopo di determinare le prestazioni, la ripartizione dei compiti e degli oneri economici tra le parti, non è sanabile con la successiva sottoscrizione di una convenzione;
- è necessario osservare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'acquisizione del CIG relativamente all'affidamento formalizzato con apposito accordo scritto.

**Fonte: Atto a firma del Presidente, approvato dal Consiglio dell'Autorità del 21 gennaio 2026.**

---



## E-mail marketing da dati reperiti online: ammonimento del Garante per assenza di consenso e base giuridica

Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 762 del 18 dicembre 2025, ha dichiarato illecito il trattamento effettuato da una società di consulenza (di seguito anche solo «*la Società*») consistente nell'invio di comunicazioni promozionali via e-mail in assenza di un'ideale base giuridica, adottando nei confronti del titolare un ammonimento ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b) GDPR.

L'intervento dell'Autorità trae origine da un reclamo presentato da un professionista che lamentava la ricezione di due e-mail indesiderate e chiedeva chiarimenti sull'origine dei dati utilizzati. La Società, nel riscontro fornito anche al Garante, ha riferito che il contatto era stato avviato dal personale commerciale a seguito di una ricerca manuale su LinkedIn per individuare potenziali interessati e che, sulla base di una prassi interna, si era tentata la spedizione generando l'indirizzo con la struttura "nome.cognome@dominio", confidando che corrispondesse a un recapito effettivamente esistente.

Sulla base di tali elementi, con comunicazione del 29 agosto 2024 l'Autorità ha avviato il procedimento contestando la violazione dell'art. 6, par. 1, lett. a) GDPR e dell'art. 130, comma 2, del Codice Privacy, in quanto l'invio di comunicazioni promozionali tramite posta elettronica presuppone, di regola, la previa acquisizione di uno specifico consenso (salva la deroga del cd. "soft spam" ex art. 130, comma 4, Codice, non pertinente nel caso di specie).

Nel merito, il Garante ribadisce due principi di particolare rilievo pratico:

- in primo luogo, l'obbligo del consenso per l'e-mail marketing opera anche quando l'indirizzo sia stato "generato" casualmente: non assume rilievo l'origine del dato, bensì la sua idoneità a rendere identificato o identificabile un soggetto, con conseguente applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
- in secondo luogo, i dati reperiti online o sui social network non sono liberamente riutilizzabili per finalità promozionali per il solo fatto di essere pubblici: resta necessario rispettare la finalità originaria della pubblicazione e le legittime aspettative dell'interessato. Su tali basi, l'Autorità conclude che l'invio delle due e-mail è avvenuto in assenza di consenso e di altra base giuridica idonea, integrando le violazioni contestate.

Quanto emerso dal provvedimento n. 762 del 17 dicembre 2025 restituisce un quadro indicativo del livello di effettiva implementazione, sul piano operativo, di alcuni principi fondamentali del GDPR, in particolare nelle attività commerciali e di marketing svolte da operatori di minori dimensioni. La persistente incertezza circa la riutilizzabilità dei dati reperiti sui social network può infatti tradursi in trattamenti privi di un'adeguata base giuridica e, dunque, in violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

**Fonte: Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento n. 762 del 18 dicembre 2025.**

---



## Gestione della casella e-mail dopo la cessazione del rapporto: sanzione del Garante per omesso riscontro all'istanza di accesso e inoltramento automatico della corrispondenza

Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 754 del 18 dicembre 2025, ha irrogato una sanzione di 40.000 euro nei confronti di una società (di seguito anche solo «la Società»), accertando violazioni connesse alla gestione dell'*account* di posta elettronica individualizzato di un ex dipendente in posizione apicale e al mancato riscontro a un'istanza di esercizio dei diritti. Le criticità riscontrate attengono, in particolare: alla mancata osservanza dei termini e degli obblighi di risposta ex artt. 12 e 15 GDPR; al rispetto dei principi di liceità, minimizzazione e limitazione della conservazione (art. 5, par. 1, lett. a), c) ed e) GDPR) nella fase successiva alla cessazione del rapporto.

L'intervento dell'Autorità trae origine da un reclamo con cui l'interessato rappresentava che, a seguito della sospensione cautelare e poi del licenziamento, gli era stato inibito l'accesso alla casella e-mail aziendale individuale; nondimeno, la casella risultava ancora in grado di ricevere comunicazioni e, pertanto, l'interessato chiedeva: (i) la disattivazione dell'*account*, (ii) l'inoltramento della corrispondenza nel frattempo pervenuta su un recapito personale e (iii) l'attivazione di un sistema di risposta automatica a terzi. L'istanza, trasmessa via PEC, non riceveva riscontro nei termini di cui all'art. 12, par. 3 GDPR.

Nel corso dell'istruttoria la Società ha sostenuto, da un lato, di avere frainteso la natura dell'istanza ritenendola riferibile alla controversia giuslavoristica e, dall'altro, di avere gestito la casella in base a un regolamento interno che prevedeva, dopo la cessazione, un periodo di disabilitazione delle credenziali e un inoltramento automatico delle e-mail ricevute a soggetti aziendali per esigenze di continuità. Il Garante ha tuttavia rilevato che la richiesta richiama espressamente l'esercizio dei diritti ex GDPR e che, in ogni caso, il titolare è tenuto a fornire riscontro (o a motivare l'eventuale diniego/ritardo) entro i termini normativamente previsti, senza subordinare tale adempimento a valutazioni di opportunità processuale.

Con riguardo al diritto di accesso, l'Autorità ha escluso che potessero opporsi limiti non previsti dal GDPR (quali la distinzione, in via generale e aprioristica, tra e-mail "personali" ed e-mail "di lavoro"), richiamando il consolidato orientamento secondo cui lo scambio di corrispondenza su *account* aziendali individualizzati comporta comunque un trattamento di dati personali dell'interessato e ricade nella sfera di tutela del diritto alla vita privata anche in ambito lavorativo. È stata, altresì, richiamata la disciplina interna sulle limitazioni dei diritti (art. 2-*undecies* del Codice), evidenziando come l'eventuale pregiudizio per esigenze difensive debba essere concreto e attuale e, soprattutto, oggetto di comunicazione motivata all'interessato nei termini di legge.

Sotto il profilo della gestione della casella dopo la cessazione del rapporto, è stato accertato che la Società aveva mantenuto attivo l'*account* individualizzato per circa due mesi, provvedendo all'inoltramento della corrispondenza a un diverso *account* aziendale. Pur richiamando, in astratto, la legittimità di misure volte ad assicurare la continuità operativa, il Garante ha ribadito che tali esigenze devono essere perseguite con strumenti e garanzie idonee (es. adozione di sistemi automatici volti ad informare i terzi mittenti e a fornire, a questi ultimi, indirizzi alternativi), evitando prassi che, di fatto, comportino la conoscibilità e la conservazione della corrispondenza oltre quanto necessario. Nel caso di specie, l'operazione realizzata è stata ritenuta in contrasto con i principi di liceità, minimizzazione e limitazione della conservazione (art. 5, par. 1, lett. a), c) ed e) GDPR).

All'esito del procedimento, l'Autorità ha dichiarato illecito il trattamento nei termini descritti e, oltre alla sanzione pecuniaria, ha ordinato alla Società di: (i) consentire all'interessato l'accesso alla corrispondenza oggetto dell'istanza; (ii) disporre la cancellazione del contenuto della casella, fatta salva la conservazione di quanto strettamente necessario per la tutela dei diritti in sede giudiziaria e per il tempo necessario a tale scopo.

**Fonte: Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento n. 754 del 18 dicembre 2025.**

---



## Illecita riproduzione di design e colpa di organizzazione (Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 22/10/2025) 18/12/2025, n. 40755)

Il 22 ottobre 2025, con la sentenza n. 40755, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa in un procedimento ex d.lgs. 231/01, in relazione all'applicazione dell'art. 25 bis, rubricato "*Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*", dipendente dal reato di cui all'art. 474 c.p. ("*Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi*").

Nel dettaglio, a fronte della condanna al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria per aver presentato alla Dogana di Genova merce di origine e di provenienza cinese, rappresentata da n. 7560 confezioni contenenti una macchinina radiocomandata riprodotte il design comunitario registrato di proprietà esclusiva della società B.B. S.p.A., in assenza di autorizzazione da parte del titolare, la Società ha proposto ricorso per Cassazione.

Nel dettaglio, il ricorso ha riguardato i seguenti aspetti:

- i presupposti per la configurabilità del reato presupposto;
- la sussistenza della colpa di organizzazione, nonché dell'interesse e vantaggio dell'ente, requisiti per l'affermazione della responsabilità ex d.lgs. 231/2001.

In riferimento al primo aspetto, la ricorrente ha sostenuto la mancata integrazione dell'illecita riproduzione del design di proprietà della Società B.B. S.p.A. - requisito necessario per l'integrazione del reato ex art. 474 c.p. - a fronte della sostanziale differenza di prezzo tra i prodotti e in mancanza di elementi di comparazione tra gli stessi.

La Cassazione ha ritenuto inammissibile tale motivo di doglianza, rilevando come la decisione impugnata avesse già messo in evidenza come l'illecita riproduzione emergesse da numerosi elementi distintivi dei modelli B.B., tra cui la forma delle prese d'aria e dei fari, quella degli specchietti, il frontale dell'autovettura, la caratteristica apertura delle portiere, il taglio del lunotto posteriore e i gruppi ottici posteriori, oltre alle proporzioni complessive, allo stile e alle linee tipiche del design del veicolo.

Con la stessa pronuncia si è inoltre osservato che l'illiceità della riproduzione del design non dipende dalla scala dei modellini oggetto di sequestro: la tutela del design B.B., infatti, riguarda lo stile e le linee caratteristiche del modello, che possono essere riprodotte anche in dimensioni diverse.

In ordine al secondo aspetto, la ricorrente ha lamentato il mancato accertamento, ai fini della verifica della sussistenza dell'illecito, della prevedibilità ed evitabilità dell'evento alla luce dell'assetto organizzativo dell'Ente al momento del fatto e, quindi, allo schema della colpa di organizzazione, in conformità al D.Lgs. n. 231/2001, nonché agli obblighi di adeguata organizzazione previsti dal Codice Civile. La Cassazione ha accolto tale motivo, sottolineando l'importanza, ai fini dell'accertamento della responsabilità degli enti, della compresenza sul piano oggettivo della commissione di un reato "nell'interesse o a vantaggio dell'ente da parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con quest'ultimo", e, sul piano soggettivo, "*della colpa di organizzazione, diversamente connotata a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o sottoposto all'altrui vigilanza e direzione*".

La Cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, in quanto la Corte di Appello, nel grado di giudizio precedente, si sarebbe limitata alla verifica del vantaggio economico di cui l'ente avrebbe beneficiato dall'attività di commercializzazione dei beni contraffatti.



Nel caso di specie, era mancata qualsiasi effettiva disamina della colpa di organizzazione. L'accertamento si sarebbe dovuto svolgere secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma", tipico dell'imputazione colposa: occorre, infatti, riportarsi idealmente al momento della commissione dell'illecito e domandarsi se l'adozione e concreta attuazione di un assetto organizzativo adeguato, quale comportamento alternativo lecito, sarebbe stata idonea a prevenire o quanto meno a contenere il rischio di reati della medesima specie. Non si tratta, dunque, di esprimere un giudizio generale sulla complessiva compliance dell'ente, ma di verificare in concreto l'efficacia preventiva del modello rispetto all'evento verificatosi.

**Fonte: Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 22/10/2025) 18/12/2025, n. 40755**

---

### **Rimozione dei dispositivi di sicurezza e responsabilità dell'ente ex art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 (Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 20/01/2026) 10/02/2026, n. 5357)**

Con la sentenza n. 5357 del 10 febbraio 2026 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, in relazione a un infortunio sul lavoro determinato dalla rimozione delle protezioni antinfortunistiche di un impianto produttivo.

La vicenda trae origine da un grave sinistro occorso a un operaio addetto a un impianto di filtrazione automatica, il cui braccio veniva trascinato e schiacciato da un rullo durante le operazioni di riavvolgimento del nastro, riportando lesioni con malattia superiore a 230 giorni. Il malfunzionamento della macchina era noto da tempo e, secondo l'impostazione accusatoria, le protezioni erano state stabilmente rimosse su disposizione del capo reparto per consentire interventi più rapidi.

All'esito del giudizio di merito, la società è stata ritenuta responsabile dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 25-septies del D.Lgs. 231/2001, in relazione al reato presupposto di lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica (art. 590, comma 3, c.p.). La Corte d'Appello aveva confermato la condanna, riducendo la sanzione pecuniaria.

La società ha proposto ricorso per Cassazione deducendo vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'ente. Secondo la difesa, la rimozione delle protezioni sarebbe stata frutto di una scelta contingente dei preposti, non finalizzata a conseguire un risparmio di tempo o un incremento della produttività.

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare, ha ribadito che, ai fini della responsabilità dell'ente, è sufficiente che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, trattandosi di requisiti alternativi, non essendo necessario che entrambi concorrano.

Nel caso di specie, i giudici di merito avevano accertato che la rimozione delle protezioni rispondeva all'esigenza di evitare interruzioni della produzione e tempi morti, configurando così un potenziale vantaggio per l'ente. È stata inoltre valorizzata la mancata elaborazione di specifiche procedure di lavoro per la gestione del malfunzionamento dell'impianto, profilo sintomatico della colpa di organizzazione.

In virtù di quanto emerso, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato la società al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

**Fonte: Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 20/01/2026) 10/02/2026, n. 5357.**

---

## CONTATTI

BDO Advisory Services S.r.l.

Viale Abruzzi, 94

20131 Milano

Tel. 02 58 20 10

[ras@bdo.it](mailto:ras@bdo.it)

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

## Audit | Advisory | Digital | Tax | Law

Il Flash Info Paper viene pubblicato con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito Risk & Compliance. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze. La redazione di questo numero è stata completata il 9 marzo 2026.

BDO Advisory Services S.r.l., società a responsabilità limitata, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

BDO Advisory Services S.r.l. si riserva ogni diritto di utilizzo e riproduzione di tutti i contenuti qui riportati. Precisando che è fatto anche divieto di utilizzo degli stessi per addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

© 2026 BDO Advisory Services S.r.l. - Flash Info Paper - Tutti i diritti riservati.

[www.bdo.it](http://www.bdo.it)



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?  
Iscriviti alle nostre mailing list.

